

Settore Tecnico
Circolare n. 2bis/2016
Prot. N. 391/2017

Roma, 03 febbraio 2017

- Agli Ufficiali di gara (Direttori di gara, Segretari di gara)
- Ai Comitati Regionali
- Al Consiglio Federale

Loro sedi

OGGETTO: proroga art. 1.6 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale

Come previsto dall'art. 2.16 del Regolamento dell'Attività Sportiva federale (di seguito RASF) che recita "Ogni modifica od integrazione al presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet federale attraverso circolari del Settore Tecnico Federale soprattutto con informazione diretta ai Direttori e ai Segretari di Gara, ovvero figure preposte ad applicare le norme. Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione", si comunica che il Consiglio Federale nella seduta del 17 dicembre 2016 ha apportato modifiche all'art. 1.6 del RASF come riportate in allegato.

Con delibera del Presidente Federale si proroga l'entrata in vigore della norma al 1 settembre 2017.

Data di pubblicazione: 20 dicembre 2016.

Data di entrata in vigore, prorogata a: **1 settembre 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Mattioli

Allegato alla circolare 2/2016

Regolamento dell'Attività Sportiva Federale Art. 1.6 – Competizioni federali	
Vecchia formulazione	Nuova formulazione* in vigore dal 1 settembre 2017
<p>Sono competizioni federali: a) i CAMPIONATI: Italiani, Regionali e Provinciali; b) le COPPE: Italia, Regionali e Provinciali. Le competizioni federali sono organizzate direttamente dalla FIDS, dagli organi territoriali o affidate eventualmente, per la parte organizzativa e gestionale, a società affiliate o ad Enti convenzionati alla FIDS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali. Il Consiglio Federale e gli organismi territoriali stabiliscono la data ed il luogo di svolgimento delle competizioni federali, le quote di iscrizioni degli atleti nonché ogni altro dettaglio ciascuno per il proprio ambito di competenza. Alle competizioni federali la partecipazione degli atleti è libera ad esclusione delle gare per le quali il Consiglio Federale ne preveda la partecipazione previa qualificazione tramite competizioni a punteggio. Nei Campionati e nelle Coppe Italia non possono essere unificate categorie e classi, salvo deroga del Consiglio Federale. Nelle competizioni federali, una volta accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari, il Giudice Sportivo omologa la competizione. I risultati delle competizioni entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta e possono concorrere alla formazione della graduatoria nazionale (Ranking List FIDS) secondo le modalità definite dal Consiglio Federale. Per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni federali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per tutte le discipline delle danze di coppia (ad esclusione delle danze jazz) si rileva la residenza del cavaliere; b) per tutte le altre discipline, le unità competitive faranno riferimento al luogo di sede legale dell'associazione/società sportiva di appartenenza. 	<p>Sono competizioni federali: a) i CAMPIONATI: Italiani, Regionali e Provinciali; b) le COPPE: Italia, Regionali e Provinciali. Le competizioni federali sono organizzate direttamente dalla FIDS, dagli organi territoriali o affidate eventualmente, per la parte organizzativa e gestionale, a società affiliate o ad Enti convenzionati alla FIDS nell'ambito della cui attività gli affiliati e/o i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali. Il Consiglio Federale e gli organismi territoriali stabiliscono la data ed il luogo di svolgimento delle competizioni federali, le quote di iscrizioni degli atleti nonché ogni altro dettaglio ciascuno per il proprio ambito di competenza. Alle competizioni federali la partecipazione degli atleti è libera ad esclusione delle gare per le quali il Consiglio Federale ne preveda la partecipazione previa qualificazione tramite competizioni a punteggio. Nei Campionati e nelle Coppe Italia non possono essere unificate categorie e classi, salvo deroga del Consiglio Federale. Nelle competizioni federali, una volta accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari, il Giudice Sportivo omologa la competizione. I risultati delle competizioni entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta e possono concorrere alla formazione della graduatoria nazionale (Ranking List FIDS) secondo le modalità definite dal Consiglio Federale. Per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni federali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per tutte le discipline delle danze di coppia (ad esclusione delle danze jazz) si rileva, a scelta dell'unità competitiva, la residenza del cavaliere o della dama, vincolante per l'intera stagione sportiva; b) per tutte le altre discipline, le unità competitive faranno riferimento al luogo di sede legale dell'associazione/società sportiva di appartenenza.

* In rosso sono riportate le modifiche